

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3079

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DELLA BRIOTTA, FERRI MARIO, FAGONE,
MARIANI, VINEIS**

Presentata il 4 luglio 1974

**Rifinanziamento per il quinquennio 1975-1979 della legge
3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo
della montagna**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ha dato avvio ad una nuova forma di intervento a favore dello sviluppo economico e sociale dei territori montani.

Infatti, in primo luogo si è dato alla montagna un nuovo assetto istituzionale mediante la suddivisione, con leggi regionali, del territorio montano in zone omogenee nelle quali è stata disposta la costituzione delle comunità montane.

Tali nuovi organismi sono ormai costituiti in quasi tutto il territorio nazionale nel quale la montagna copre l'estensione del 52 per cento con 4.022 comuni su 8.058.

Le comunità montane stanno ora predisponendo il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale che sarà presentato alle regioni per il finanziamento a mezzo di piani stralcio annuali, in relazione all'assegnazione dei fondi disposta dal CIPE alle regioni stesse su proposta del Ministero dell'agricoltura, ai sensi degli articoli 5 e 15 della legge n. 1102.

Si può constatare, a due anni dalla emanazione della legge n. 1102, che il contenuto innovatore della stessa legge è stato pienamente recepito dai legislatori regionali e dagli amministratori dei comuni che, dando

vita alle comunità montane, hanno chiamato a partecipare direttamente le stesse popolazioni alla programmazione dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio.

Infatti, le particolari procedure fissate dalla richiamata legge n. 1102 e dalle leggi regionali per la preparazione ed attuazione dei piani di sviluppo impegnano le comunità montane a sollecitare una larga partecipazione delle forze sociali e delle stesse popolazioni, mentre il coordinamento tra l'attività programmatoria delle comunità montane e gli altri enti operanti nella zona è assicurato anche mediante la costituzione di comitati tecnici consultivi nei quali sono presenti i rappresentanti degli altri enti suddetti.

Il piano di sviluppo della comunità montana, da raccordarsi alla programmazione regionale e nazionale, fornirà precise indicazioni per gli interventi pubblici e gli incentivi verso gli operatori privati allo scopo di assicurare alle depresse zone montane un adeguato sviluppo economico e la permanenza umana necessaria alla difesa dello stesso ambiente naturale. Il coordinamento di tutte le iniziative a livello zonale, predisposte, come vuole la legge, dalla comunità montana ap-

pare il mezzo efficace per programmare, in una visione globale e non settoriale delle necessità, interventi veramente produttivi.

Di fronte a questo fervore di iniziative in tutta la montagna italiana, si deve constatare che il finanziamento disposto dalla legge n. 1102 per l'importo complessivo di 86 miliardi nel triennio 1972-74 per l'attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane verrà a cessare proprio nel momento in cui saranno in fase di approvazione i piani predetti e pertanto viva sarà l'attesa delle popolazioni per la loro attuazione e sarà necessaria la disponibilità di adeguati finanziamenti.

Va peraltro notato come il disposto dell'articolo 16 della legge n. 1102, che prevede la riserva — da parte del CIPE — di una adeguata aliquota di interventi pubblici a favore dei territori montani, non ha ancora avuto attuazione e pertanto nessun finanziamento si è aggiunto agli 86 miliardi sopra ricordati.

Approssimandosi la scadenza dei finanziamenti della ricordata legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si rende necessario assicurare il rifinanziamento della legge per il prossimo quinquennio.

La richiesta di rifinanziamento della legge n. 1102 — ferma restando la sua originaria impostazione — è stata avanzata sia dalle regioni sia dall'Unione nazionale dei comuni ed enti montani e dalle comunità montane nell'Assemblea nazionale di Riva del Garda del dicembre scorso, nonché in numerosi convegni svolti nelle zone montane.

Si tratta di assicurare, anche per gli anni successivi, la continuazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge predetta ed in particolare la realizzazione dei « piani di sviluppo » delle comunità montane,

tesi ad incentivare quelle attività proprie della montagna, quale il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e la piccola industria, nel quadro di una economia integrata che oggi si rende indispensabile per assicurare il mantenimento delle popolazioni nelle zone montane.

Non è infatti pensabile che non vengano realizzati gli interventi programmati nei piani zonali di sviluppo e nei piani stralcio annuali, coordinati nel piano di sviluppo regionale e nazionale, poiché essi rappresentano il presupposto per ricostituire nelle zone montane una sana economia che possa utilmente inserirsi ed integrarsi con le attuali necessità dell'economia nazionale.

Tale necessità è resa più pressante dal fatto che gli aiuti comunitari destinati alle zone montane e svantaggiate sono ancora in discussione e comunque i benefici che essi daranno saranno di certo minori delle aspettative e, in ogni caso, produrranno i loro effetti con scadenza più o meno lunga soltanto per il settore dell'agricoltura.

Pertanto, risultando validi ed anzi rafforzati nel momento attuale i motivi e le finalità che hanno determinato l'emanazione della legge n. 1102, si propone il rifinanziamento della legge per il prossimo quinquennio 1975-1979, per l'importo di lire 100 miliardi per ciascun esercizio finanziario per assicurare alle regioni, alle comunità montane ed ai comuni i fondi per i concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costituzione e l'ampliamento del demanio silvo-pastorale ed a tale fine si prevede lo stanziamento annuo di lire 500 milioni.

Dato il vasto interesse del provvedimento e considerato l'interesse sempre dimostrato dal Parlamento ai problemi della montagna, si confida nella approvazione della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini di assicurare il finanziamento dei piani di sviluppo delle comunità montane, di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi nel quinquennio 1975-1979 da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 5.

Allo scopo di incentivare l'acquisto dei terreni da destinare alla formazione di boschi, prati, pascoli e riserve naturali, è autorizzata la spesa per il pagamento degli interessi sui mutui, ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nel limite di impegno di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

La ripartizione di tali somme tra le regioni avverrà con i criteri del sesto comma del predetto articolo 5, riservando al Mezzogiorno la quota del 40 per cento.

ART. 2.

La spesa complessiva di lire 502.500.000.000 prevista dal precedente articolo, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, viene suddivisa in lire 100.500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979.

All'onere relativo all'esercizio 1975 si provvederà mediante riduzione dell'importo di lire 100.500.000.000 con prelevamento dai capitoli 3523 e 5387 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.